



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Disegno di legge provinciale “Legge di stabilità 2021”****Relazione finanziaria****Capo I - Disposizioni in materia di tributi****Art. 1 Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell’articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 e dell’articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)****Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

La revisione complessiva delle agevolazioni comporta maggiori entrate IRAP stimabili in complessivi 10 milioni annui che, per il meccanismo di acconti e saldi, genererà maggiori entrate sul bilancio provinciale pari a 20 milioni di euro sul 2022 e pari a 10 milioni di euro sul 2023. Di tali importi si è tenuto conto negli stanziamenti di bilancio.

In particolare, la stima è stata effettuata sulla base dei dati delle ultime dichiarazioni fiscali disponibili (Modello IRAP 2019 per l’anno d’imposta 2018). Per quanto riguarda l’impatto delle sole variazioni d’aliquota, applicando le nuove aliquote alle basi imponibili dichiarate dai beneficiari delle agevolazioni interessate dalla revisione normativa (incremento dei livelli occupazionali di almeno il 5% e attuazione di staffette generazionali) si ottengono maggiori entrate per circa 8 milioni di euro. A tale importo vanno aggiunte le maggiori entrate derivanti dalla revisione delle deduzioni e detrazioni, che dalle specifiche colonne del quadro IR risultano pari a circa 2 milioni di euro. Ne consegue un impatto finanziario complessivo, in termini di maggiori entrate IRAP annue, di 10 milioni di euro.

**Art. 2 Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche****Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

La stima dell’impatto della disposizione è stata effettuata elaborando i dati delle ultime dichiarazioni fiscali disponibili (Modelli di dichiarazione 2019 per l’anno d’imposta 2018) per fasce di reddito imponibile Irpef, calcolando la corrispondente addizionale.

Da tali elaborazioni è emerso che, in termini di addizionale Irpef, la deduzione per i soggetti con reddito imponibile non superiore a 15.000 euro comporta minori entrate stimate in 11 milioni di euro annui, mentre la maggiorazione d’aliquota di 0,50 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente 55.000 euro comporta maggiori entrate stimate in 7 milioni di euro annui.

L'impatto complessivo sul bilancio provinciale della proroga del regime di tassazione per l'anno d'imposta 2021 è pertanto quantificabile in 4 milioni di euro di minori entrate che, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale, graveranno sull'anno 2022.

Alla copertura delle minore entrate derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

### **Art. 3 Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

#### **Impatto finanziario**

Con l'articolo in esame si prorogano per il periodo di imposta 2021 le agevolazioni IM.I.S. indicate di seguito, scadenti al 31 dicembre 2020, a fronte delle quali sono previsti trasferimenti compensativi a carico del bilancio provinciale a favore dei comuni:

- esenzione dei fabbricati di categoria catastale D10 e altre categorie di fabbricati rurali strumentali con rendita catastale fino a 25 mila euro - onere stimato 510 mila euro;
- maggiore deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore a 25 mila euro - onere stimato 90 mila euro;
- esenzione dei fabbricati posseduti da cooperative sociali e ONLUS e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale - onere stimato 310 mila euro;
- aliquota agevolata pari allo 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 (opifici) fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 (altri insediamenti produttivi ed industriali, grande distribuzione, impianti di risalita ecc) fino a 50.000 euro di rendita – oneri stimati 8,4 milioni di euro
- aliquota agevolata pari allo 0,55% per i fabbricati destinati ad attività produttive delle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 (studi professionali, negozi esclusa la grande distribuzione, piccoli insediamenti artigianali, alberghi) – oneri stimati 13,5 milioni di euro.

Viene confermata in via permanente l'esenzione dall'IM.I.S. dei fabbricati utilizzati dalle scuole paritarie per un onere stimato in 90 mila euro.

Le predette previsioni sono state considerate nella definizione degli stanziamenti relativi ai trasferimenti di parte corrente ai Comuni di cui alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

### **Art. 4 Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di canoni di locazione di immobili di proprietà comunale**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

#### **Impatto finanziario**

La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale.

La norma estende anche all'anno 2021 la possibilità, per le amministrazioni locali, di moderare, ridurre o sospendere i corrispettivi dovuti dai privati in virtù di contratti di affitto, locazione o

canoni di concessione stipulati su immobili di propria proprietà, a partire dalla dichiarazione di stato di emergenza per COVID 19 e fino alla data di completa riapertura delle attività produttive o commerciali, tenendo conto del diverso grado di limitazione dell'attività alla quale sono state soggette le attività produttive e commerciali nel periodo dell'emergenza sanitaria.

A tale spesa fanno fronte i Comuni con i loro bilanci

**Art. 5 Integrazione dell'articolo 23 (Disposizioni relative ai versamenti della tassa automobilistica provinciale e alle rateazioni provinciali nel periodo da marzo ad agosto 2020) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3**

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

La norma non comporta minori entrate, trattandosi di sanzioni e interessi per ritardato pagamento che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000), possono essere contestate dai contribuenti, in quanto la piattaforma informatica non è stata resa disponibile nei termini previsti dallo Statuto del contribuente. Il citato articolo, infatti, prevede che i servizi telematici, ecc. debbano essere messi a disposizione del contribuente almeno 60 giorni prima del termine per l'adempimento.

**Capo II - Disposizioni in materia di enti e società**

**Art. 6 Modificazioni dell'articolo 48 (Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25**

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nell'ambito dell'accordo di programma che regola i rapporti finanziari tra Provincia e Fondazione, è previsto che annualmente la Provincia approvi il piano triennale di attività unitamente al budget economico triennale presentati dalla Fondazione medesima, documenti che devono risultare coerenti con le linee di indirizzo contenute nei documenti di programmazione della Provincia. In sede di revisione dell'accordo di programma e di ridefinizione del piano triennale di attività le risorse autorizzate sul bilancio provinciale saranno riorientate per consentire anche lo svolgimento delle nuove funzioni previste dalla presente disposizione. La relativa spesa trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 255300 (Assegnazione Fondazione Demarchi per funzionamento)

**Art. 7 Disposizioni relative alla partecipazione nella società Mediocredito Trentino-Alto Adige**

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

La norma in esame autorizza la Provincia ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni in Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. Si tratta in

particolare della quota detenuta dalla Provincia autonoma di Bolzano diversa da quella acquisita a titolo gratuito dalla Regione Trentino - Alto Adige pari a n.19.669.500 azioni del valore di circa 22 milioni di euro, calcolato sulla base del valore mediano attribuito da Mazars S.p.A., società alla quale è stato affidato, con determinazione della Direzione generale della Provincia autonoma di Trento n. 3 di data 17 gennaio 2019, l'incarico di redazione di un report per la determinazione di un range di valutazione della partecipazione detenuta dai soci pubblici in Mediocredito Trentino-Alto Adige.

La spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie) Capitolo 615935 (Quote partecipazioni Mediocredito TT-AA)

## **Art. 8 Digitalizzazione dei processi referendari**

### **Impatto organizzativo-procedurale**

L'introduzione della norma ha un impatto sia per l'organizzazione dell'aspetto informatico, sia perchè una eventuale digitalizzazione del procedimento elettorale richiede una integrale revisione dell'attuale sistema di votazione che prevede l'esercizio del voto esclusivamente presso il seggio elettorale. Anche l'eventuale introduzione del voto per corrispondenza implica una revisione del sistema che avrebbe un impatto a livello organizzativo.

### **Impatto finanziario**

L'impatto è collegato con il sistema da introdurre: voto elettronico o per corrispondenza (la norma li cita entrambi). Si tratta di implementare l'attività con le ulteriori specifiche necessarie per dare attuazione alla norma. La società di sistema che si occupa di digitalizzazione dispone delle necessarie risorse finanziarie e professionali per realizzare tale attività.

## **Capo III - Disposizioni in materia di personale**

### **Art. 9 Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

#### **Impatto finanziario**

Commi 1 e 2.

Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, i commi 1 e 2 fissano il limite della spesa per il personale provinciale rispettivamente del comparto autonomie locali e del comparto scuola, autorizzata sulle competenti Missioni/programmi del bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Tali limiti comprendono anche gli oneri per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. L'indennità viene erogata nel periodo intercorrente tra la data di scadenza dei CCPL ed il loro rinnovo (vacanza contrattuale) e costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti al personale all'atto del rinnovo contrattuale. L'ammontare dell'indennità per gli anni 2021 - 2023 è pari al 50% della previsione Istat dell'inflazione misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati e corrisponde quindi allo 0,70%, analogamente a quanto disposto a livello nazionale.

Per il personale di cui al comma 1 si tratta di circa 4.600 unità equivalenti per un volume complessivo delle voci stipendiali sulle quali viene calcolata la vacanza contrattuale pari a circa 200 milioni di euro; per il personale di cui al comma 2 si tratta di circa 10.650 unità equivalenti per un volume complessivo delle voci stipendiali sulle quali viene calcolata la vacanza contrattuale pari a circa 400 milioni di euro. L'indennità di vacanza contrattuale riferita al periodo 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020 viene erogato nel 2020.

Comma 7.

La norma prevede, in analogia a quanto definito per il personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola, la corresponsione della vacanza contrattuale nella misura prevista dall'articolo 1, comma 440, lettera a) della legge 145/2018 anche al personale degli enti strumentali pubblici della Provincia, ivi inclusa l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al personale delle Aziende di servizi pubblici alla persona, degli enti locali, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.

Al fine della determinazione dei costi da finanziare con il presente comma, la percentuale sopra indicata è stata applicata alle voci del trattamento fondamentale relativamente ai dipendenti, diversi dal personale provinciale e dal personale del comparto scuola, degli enti cui si applica la contrattazione provinciale. Trattasi di circa 18.500 unità equivalenti per un volume complessivo delle voci stipendiali sulle quali viene calcolata la vacanza contrattuale pari a circa 800 milioni di euro. Medesimi criteri sono stati applicati anche per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale; trattasi di circa 2.300 unità equivalenti per un volume complessivo delle voci stipendiali sulle quali viene calcolata la vacanza contrattuale pari a circa 65,5 milioni di euro. L'indennità di vacanza contrattuale riferita al periodo 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020 viene trasferita agli enti nel 2020.

I restanti commi non hanno riflessi finanziari sul bilancio provinciale.

#### **Art. 10 Modificazione dell'articolo 34 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)**

##### **Impatto organizzativo-procedurale:**

Nessuno.

##### **Impatto finanziario:**

La disposizione che modifica l'articolo 34 bis della l.p. 7/1997 riguardante l'aumento dal 6% al 10 % degli incarichi di sostituzione di dirigente (da n. 7 a 12 unità) non comporta maggiori spese in quanto la spesa complessiva di personale autorizzata all'art. 9 comprende la spesa per tutti gli incarichi dirigenziali previsti dall'atto organizzativo vigente.

In merito si precisa che per i sostituti dirigenti le posizioni ad oggi coperte sono 7 (quindi il limite del 6% è già raggiunto) e si riferiscono alle seguenti strutture: Servizio motorizzazione civile, Servizio attività educative per l'infanzia; Servizio politiche per la casa; Servizio agevolazione e incentivi all'economia; Servizio elettorale; Servizio prevenzione rischi; Servizio antincendi e protezione civile.

Attualmente alcuni servizi non hanno un dirigente titolare, l'incarico è coperto ad interim da altri dirigenti. Nello specifico si tratta dei servizi: autonomie locali, libro fondiario, catasto, istruzione, per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale.

La norma in esame consente di ridurre gli attuali incarichi ad interim, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto la spesa relativa è già sostenuta e comunque prevista nella spesa complessiva autorizzate con l'articolo 9.

**Art. 11 Integrazione dell'articolo 10 (Proroga di graduatorie) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12**

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

L'articolo non ha impatto finanziario in quanto trattasi di norma di carattere ordinamentale.

**Art. 12 Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), e dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, in materia di personale degli enti locali**

**Impatto organizzativo-procedurale**

L'impatto organizzativo attiene la predisposizione della bozza d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

**Impatto finanziario**

Con l'articolo in esame si modificano le norme relative ai limiti alle assunzioni di personale per gli enti locali, introducendo dal 2021 il criterio della dotazione 'standard' (individuata per i comuni da una deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali), che verrà utilizzato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Per i comuni con popolazione superiore, la delibera prevederà criteri per i limiti alle assunzioni, tenendo conto dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di qualificazione della spesa assegnati e dell'eventuale adesione spontanea del comune a convenzioni di gestione associata. E' in ogni caso assicurata la possibilità di assumere personale necessario per adempiere a funzioni obbligatorie, per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e per altre fattispecie.

E' inoltre previsto che la Provincia concorra agli oneri sostenuti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, qualora non dispongano di sufficienti risorse, per le assunzioni di personale nell'ambito della dotazione standard.

Dalle simulazioni effettuate sui dati in possesso della Provincia emerge che la maggior parte dei Comuni, per i quali risulta una sottodotazione di personale rispetto allo standard, dispongono delle risorse per far fronte ai costi derivanti dalle eventuali ulteriori assunzioni, anche tenuto conto dell'applicazione del nuovo modello di riparto del Fondo perequativo, introdotto nel 2020. Per gli altri è comunque prevista la possibilità per la Provincia di intervenire a sostegno della maggiore spesa, a valere sulla quota di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 36/93, con criteri e modalità che saranno condivisi con il Consiglio delle Autonomie Locali. Ad integrazione di tale quota, sono state specificatamente autorizzate le ulteriori risorse pari a 200.000 euro aggiuntivi per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 nell'ambito del fondo di cui alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

## Capo IV - Disposizioni in materia di istruzione e cultura

### Art. 13 Concorso per il personale docente della scuola primaria

#### Impatto organizzativo-procedurale

Sotto il profilo organizzativo l'indizione del bando e lo svolgimento della procedura concorsuale rientra nell'attività del Dipartimento istruzione e cultura.

#### Impatto finanziario:

Dal punto di vista finanziario l'assunzione a tempo indeterminato non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto già ad oggi la Provincia, in relazione alle proprie necessità di organico, sostiene la relativa spesa a carico dei capitoli di bilancio destinati alle spese per il personale insegnante delle scuole.

Come ben si evidenzia dall'andamento assunzionale degli ultimi tre anni (vedi tabella riportata sotto) le assunzioni per la scuola primaria hanno avuto quale primario obiettivo quello di coprire il 100% dei posti vacanti dovuti a pensionamenti e/o incrementi di organico. Tale necessità è emersa ancor più cogente alla luce del contenzioso dei precari della scuola che induce l'amministrazione ad assumere sempre il 100% dei candidati onde evitare che su cattedre vacanti possa ingenerarsi una "abusiva" reiterazione di contratti a termine.

Le proiezioni dei pensionamenti della scuola primaria del prossimo triennio, e dei quali si è avuta contezza questa estate, hanno reso necessario intervenire promuovendo un ulteriore concorso, tenuto conto che le graduatorie dell'ultimo indetto (anno 2020) risultano già cospicuamente utilizzate ed addirittura esaurite per certi tipi di posti (sostegno e lingua straniera). La capienza delle attuali graduatorie di istituto, in una logica probabilistica tenendo conto dell'ultimo concorso indetto, rendono presumibile che sia interessato dal concorso un numero di docenti, stimati in 200, congruo a coprire una buona parte dei futuri posti vacanti.

La tabella che segue riporta il riepilogo delle assunzioni e le stime pensionamenti.

grado scuola	tipo posto o c.c.	descrizione	2018/2019		2019/2020		2020/2021		Potenziali pensionam prossimo triennio	n° docenti in graduatoria ruolo
			Pensionam	assunzioni	Pensionam	assunzioni	Pensionam	assunzioni		
Primaria	AN	Comune (inkl istruz. Adulti)	99	73	131	123	106	94	396	144
	IL	Lingua Inglese	1	19	1	0	2	18	6	0
	TL	Lingua Tedesco	2	3	1	0	6	7	19	0
	QN	Casa circondariale	0	0	0	0	1	0	0	0
	EH	Sostegno	0	2	3	16	4	22	13	0
<b>Totale primaria</b>			<b>102</b>	<b>97</b>	<b>136</b>	<b>139</b>	<b>121</b>	<b>141</b>	<b>434</b>	<b>144</b>

La stabilizzazione riguarda in linea generale "supplenti annuali", docenti con un contratto di lavoro che inizia dal 1° settembre (inizio anno scolastico) fino al 31 agosto dell'anno successivo utilizzati per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti, cioè privi di titolare, costituiti in organico di diritto e residuati dai trasferimenti, e TAD, supplenti che ricevono l'incarico fino al termine delle attività didattiche, relativamente ai quali, l'art. 95 del CCPL stabilisce che ai docenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio effettivo per almeno 180 giorni entro il mese di giugno dell'anno scolastico in corso e risultano in servizio a qualunque titolo alle operazioni di scrutinio e/o esami, è corrisposta la retribuzione anche durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni.

**Art. 14 Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) e ulteriori disposizioni in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia**

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

L'articolo non ha impatto finanziario in quanto trattasi di norma di carattere ordinamentale.

**Art. 15 Ulteriori misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento**

**Impatto organizzativo-procedurale**

L'impatto finanziario si sostanzia nella predisposizione delle procedure concorsuali.

**Impatto finanziario**

Si stima che i candidati ipotetici potrebbero essere circa 2500, in merito ai quali si rileva come la Provincia già sostiene i costi in quanto trattasi di immissioni in ruolo di personale prevalentemente in servizio, quali supplenti con contratti che danno diritto a percepire anche lo stipendio estivo. Pertanto l'articolo in esame non ha impatto finanziario in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

**Art. 16 Modificazioni della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977**

**Impatto organizzativo-procedurale**

Con riferimento al comma 2, l'articolo non comporta maggiori oneri organizzativi.

Con riferimento ai commi 1, 3 e 4, il passaggio del personale comunale comporterà un carico organizzativo aggiuntivo per l'Amministrazione provinciale, che dovrà essere adeguatamente gestito in termini di miglioramento delle procedure gestionali e applicative delle strutture coinvolte.

**Impatto finanziario**

Con riferimento al comma 3) la disposizione riavvia il percorso che conduce ad un'organizzazione scolastica con personale di unica dipendenza gerarchico-funzionale incardinata presso la Provincia. Dal punto di vista finanziario il passaggio nel ruolo unico provinciale del personale ausiliario comunale che opera nelle scuole dell'infanzia non comporta maggiori oneri finanziari in quanto già ad oggi la Provincia sostiene la relativa spesa nell'ambito dei trasferimenti finanziari ai comuni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale n. 13/1977.

Nei Comuni, a gennaio 2020, sono presenti 103 cuochi a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato. Con dato normalizzato a 36h/settimana, 165 ausiliari a tempo indeterminato (199 persone) e 42,56 posti a tempo determinato (273 persone).

A questa dotazione organica vanno aggiunti 18,61 ausiliari a tempo determinato normalizzati a 36h/settimana che vengono assegnati per la sorveglianza dei bambini durante il momento del sonno e l'accompagnamento del trasporto. Gli altri commi non hanno alcun impatto finanziario.

**Art. 17 Sostituzione dell'articolo 16 bis (Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2**

**Impatto organizzativo-procedurale**

Sotto il profilo organizzativo l'articolo prevede la predisposizione di una deliberazione da parte della Giunta per la definizione di un bando che individui i beneficiari, le spese ammissibili, le tipologie di spesa nonché preveda la definizione dei criteri e delle condizioni di accesso al fondo.

#### **Impatto finanziario:**

Il comma 1) dell'articolo 16 bis, così come introdotto dal comma 1 del presente articolo, autorizza, in relazione al perdurare della pandemia, un fondo di 250 mila euro per la concessione di contributi a favore degli operatori dello spettacolo e degli artisti secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 612809 (Contributi operatori spettacolo – COVID-19).

Gli altri commi non hanno alcun impatto finanziario, in quanto trattasi di disposizioni riferite a contributi già concessi.

#### **Art. 18 Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di scuole musicali**

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

L'impatto organizzativo si sostanzia nell'elaborazione dei criteri per la concessione del contributo previsto dall'articolo in esame.

##### **Impatto finanziario**

Il presente articolo, autorizza, in relazione al perdurare della pandemia, la concessione di un contributo straordinario a favore dei docenti delle scuole musicali per l'acquisto di materiale per l'aggiornamento professionale. A tal fine sono state specificatamente autorizzate le ulteriori risorse pari a 200.000 euro per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 353000 (Contributi gestione scuole musicali – altri soggetti).

#### **Capo V - Disposizioni in materia di salute e politiche sociali**

#### **Art. 19 Modificazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialistici e di personale infermieristico)**

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

La norma in esame prevede la definizione delle convenzioni con gli enti strumentali per la gestione degli interventi formativi. La proposta di modifica è finalizzata a ridefinire le modalità di gestione della formazione specifica in medicina generale di cui al Titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE). In particolare si conferma che detta formazione può essere gestita direttamente dalla Provincia, oltre ad estendere tale possibilità a tutti i propri enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Il 31 dicembre 2020 scadrà l'attuale convenzione con l'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri ed in accordo con la Provincia l'Ordine manterrà il Coordinamento Formativo e garantirà la validità scientifica come definito nel Protocollo quadro approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1748 del 30 ottobre 2020, sottoscritto dalle parti.

### **Impatto finanziario**

Dal presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto trattasi di estendere la possibilità di affidamento dell'attività di formazione specifica in medicina generale già in essere, oltre che alle società, anche agli altri enti strumentali della Provincia. La relativa spesa trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 441080 (Formazione sanitaria).

### **Art. 20 Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

L'articolo prevede la predisposizione di una proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta provinciale per la definizione dei criteri e delle condizioni di accesso ai contributi previsti dalla norma.

### **Impatto finanziario**

La norma prevede la concessione di contributi, secondo modalità e condizioni definite da una successiva deliberazione della Giunta provinciale, a coloro che si assicurano per ottenere una rendita in caso di non autosufficienza. A tale fine viene messo a disposizione un budget di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 404206 (Contributi adesione iniziative long term care).

### **Art. 21 Riassetto organizzativo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

### **Impatto finanziario**

Nessuno.

### **Art. 22 Modificazioni dell'articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali 2007)**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

### **Impatto finanziario**

Le modifiche introdotte con l'articolo in esame sono volte a consentire una diversa modalità di finanziamento degli interventi socio-assistenziali di natura economica alternativa all'acquisto di servizi tramite appalto. La nuova modalità consente di elevare al 100% la contribuzione per tali interventi senza che ciò determini maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto per la quantificazione del contributo si prendono a riferimento le spese sostenute al netto delle entrate, e quindi non si riconosce alcun utile come invece avviene nel caso dell'appalto.

La spesa per gli interventi in esame trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 01 (Spesa corrente), Capitolo 401000-001 (Interventi socio-assistenziali per minori) e alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi

per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 01 (Spesa corrente), capitolo 401000-004 (Altri interventi socio-assistenziali).

#### **Art. 23 Modificazione dell'articolo 41 (Misure per la promozione del lavoro femminile) della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5**

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno, si tratta unicamente di modificare l'algoritmo di calcolo dell'assegno unico

##### **Impatto finanziario**

Con la modifica in oggetto si prevede la possibilità, per i redditi da lavoro femminile e secondo criteri di gradualità, di incrementare, a partire dalle domande raccolte nel corso del 2021, gli oneri deducibili dal reddito del nucleo familiare per la valutazione della condizione economica per la determinazione della quota dell'assegno unico. Da stime effettuate l'innalzamento da 4.000 euro a 6.000 euro del valore per la deduzione sui redditi da lavoro delle donne nel calcolo dell'indicatore ICEF, comporta una maggiore spesa quantificabile in circa 2,5 milioni di euro all'anno. A tal fine sono state specificatamente autorizzate le ulteriori risorse pari a 2.500.000 euro per gli anni 2022 e 2023 nell'ambito del fondo di cui alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 402601 (Assegno unico famiglie)

#### **Art. 24 Integrazione dell'articolo 25 (Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3**

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

La procedura di "attualizzazione" dell'indicatore ICEF al fine di aggiornare la valutazione della condizione economica dei nuclei familiari colpiti dalle conseguenze economiche dell'emergenza, implicherà un aumento consistente del numero delle domande presentate, il che porterà nel primo semestre 2021 a quasi raddoppiare il carico di lavoro per l'evasione e la revisione delle domande stesse.

##### **Impatto finanziario**

L'impatto finanziario è stato stimato in 14,4 milioni di euro, tenuto conto che ai nuclei familiari colpiti dalle restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19 (circa 12.000 lavoratori a tempo determinato e stagionali che non hanno potuto lavorare nella stagione invernale 2020-2021) l'assegno verrà erogato per 3 mesi (aprile – giugno 2021) per un importo medio pari a 400 euro mensile. Alla predetta spesa provvede l'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa con il proprio bilancio.

#### **Art. 25 Inserimento dell'articolo 31 bis (Misure straordinarie a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3**

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

### **Impatto finanziario**

In considerazione del perdurare della crisi, la norma in esame autorizza l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari a concedere un contributo straordinario alle residenze sanitarie assistenziali nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'azienda medesima. La norma quindi non genera maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

### **Art. 26 Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

L'impatto organizzativo attiene la predisposizione dei criteri attuativi da sottoporre alla Giunta provinciale.

### **Impatto finanziario**

La norma, nell'ottica di consentire alla persona disabile lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita in considerazione della tipologia e della gravità della sua disabilità, prevede che la Provincia possa concedere un contributo straordinario per l'acquisto di un nuovo alloggio idoneo a soddisfare i bisogni essenziali, qualora per motivi tecnici e strutturali non sia possibile attuare gli interventi di rimozione o superamento delle barriere architettoniche nell'unico alloggio in provincia di Trento in proprietà o in comproprietà del portatore di minorazione o di altro membro del suo nucleo familiare, e in seguito ad una valutazione congiunta delle strutture provinciali competenti non siano individuate altre misure o interventi per il soddisfacimento del bisogno abitativo. Il contributo è commisurato direttamente al valore dell'immobile da acquistare e potrà essere cumulabile con quello già previsto dall'art. 16 della l.p. 1/1991, in modo tale da consentire al soggetto con disabilità di intervenire ulteriormente all'interno del nuovo alloggio acquistato, per eliminare le eventuali barriere residue.

Per il 2021 si stima una spesa complessiva pari a 100 mila euro (corrispondente a due interventi per una spesa massima di 50 mila euro cadauno) e tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate sul bilancio per l'anno 2021 pari a 100.000 euro nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 404650 (Eliminazione barriere e altri interventi-contributi).

### **Art. 27 Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

### **Impatto finanziario**

Con la norma in esame si estende anche alle associazioni di promozione sociale il rimborso gli oneri finanziari sostenuti dalle stesse per l'assicurazione obbligatoria dei propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato così come già previsto per le organizzazioni di volontariato all'art. 5, comma 2 della legge provinciale 8/1992. La relativa spesa è stimata in 100 mila euro annui e trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate sul bilancio per gli anni 2021, 2022 e 2023 di pari importo

nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 402150 (Volontariato sociale).

## **Capo VI - Disposizioni in materia di attività economiche**

### **Art. 28 Integrazione dell'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

#### **Impatto finanziario**

La norma estende la possibilità di concedere contributi a Trentino Digitale, oltre che per la realizzazione dell'infrastrutturazione in banda larga, anche per eventuali interventi necessari per il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle medesime infrastrutture oltre che per ulteriori investimenti di interesse pubblico. Per tale disposizione sono autorizzati 300 mila euro nell'ambito delle risorse di cui alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 747500 (Spese cablatrice territorio provinciale).

### **Art. 29 Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), e abrogazione di disposizioni connesse**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Con riferimento al comma 1, si rende necessaria la predisposizione di una proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 13bis della LP 3/2020 introdotto con il presente articolo.

#### **Impatto finanziario**

Il comma 1 del nuovo articolo 13 bis introdotto con il comma 1 del presente articolo prevede la concessione di contributi a favore degli operatori economici che assumono personale a tempo determinato nella stagione invernale 2020/2021 secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per tale finalità è stata messa a disposizione una somma pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, prevedendo una specifica autorizzazione di spesa nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo 408009 (Spesa per la concessione, anche tramite l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), di contributi alle imprese per l'assunzione di personale a tempo determinato)

Il comma 2 del nuovo articolo 13 bis introdotto con il comma 1 del presente articolo prevede la concessione di contributi a favore degli operatori economici a parziale ristoro dei costi sostenuti per l'innnevamento programmato secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per tale finalità è stata messa a disposizione una somma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, prevedendo, una specifica autorizzazione di spesa nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo

e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo 615648 (Spesa per la concessione, anche tramite l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), di contributi a sostegno della stagione invernale 2020/2021)

Il comma 2 bis del nuovo articolo 18 della legge provinciale 3 del 2020 introdotto dal comma 5 del presente articolo prevede la proroga di un anno della possibilità di cedere ad altri operatori economici le aree indicate dalla disposizione facendo venir meno l'obbligo di pagamento della sanzione, mantenendo la disciplina del subentro degli acquirenti negli obblighi del cedente. Tale disposizione non comporta minori entrate in quanto si tratta di una mera proroga temporale di una eventualità già prevista prima della modifica normativa e i cui effetti erano già stati prudenzialmente previsti nello stanziamento di bilancio.

Il comma 2 ter del nuovo articolo 18 della legge provinciale 3 del 2020 introdotto dal comma 5 del presente articolo prevede la riduzione ad un decimo, anziché ad un terzo, delle sanzioni previste dalla norma. Tale disposizione comporta minori entrate stimabili in 390.000 euro complessivi di cui 100.000 euro per l'anno 2021 e 290.000 euro per l'anno 2022. A tali minori entrate si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

I restanti commi non hanno riflessi finanziari sul bilancio provinciale.

### **Art. 30 Disposizioni a favore della formazione in ambito turistico svolta da enti bilaterali**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

L'articolo prevede la predisposizione di una proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta provinciale per la definizione dei criteri e delle condizioni di accesso ai contributi previsti dalla norma.

#### **Impatto finanziario**

L'articolo prevede la possibilità di supportare, attraverso un contributo a fondo perduto l'acquisto di beni immobili da destinare a finalità formative da parte gli enti bilaterali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 276/2003 secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per tale finalità viene messa a disposizione la somma di 50 mila euro sull'anno 2021. La spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 615647 (Recupero alberghi per formazione turistica).

### **Art. 31 Inserimento dell'articolo 12 bis (Misure a sostegno del settore termale trentino) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Considerato che i soggetti accreditati al servizio sanitario provinciale sono sei e che la misura è una tantum l'impatto organizzativo generato consiste nella definizione delle regole e modalità per la presentazione delle domande e nell'istruttoria delle relative pratiche.

#### **Impatto finanziario**

L'intervento in esame è volto a ristorare, in parte, i minori ricavi delle aziende accreditate che operano nel settore termale trentino e che abbiano registrato una riduzione di almeno il 35% del fatturato e dei corrispettivi dei primi nove mesi del 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019. L'intervento sarà determinato, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, nel limite

massimo del 30% dei minori ricavi e fino all'importo massimo di 350.000 euro per richiedente. A tale fine è stato messo a disposizione un budget di 1 milione di euro.

La spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 615646 (Contributi settore termale).

### **Art. 32 Inserimento dell'articolo 12 ter (Misure a sostegno delle cooperative sociali) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

L'impatto organizzativo attiene la predisposizione dei criteri attuativi da sottoporre alla Giunta provinciale.

#### **Impatto finanziario**

Con l'articolo in esame la Provincia può concedere contributi alle cooperative sociali, che si impegnano a salvaguardare i livelli occupazionali. Per tale finalità è stata specificatamente autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 500.000,00 che trova copertura nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 408019 (Spesa per la concessione, anche tramite l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), di contributi alle cooperative sociali per garantire i livelli occupazionali).

### **Art. 33 Modificazioni dell'articolo 52 (Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

#### **Impatto finanziario**

Dal punto di vista finanziario tale proroga comporta una revisione dell'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 52 della legge provinciale 6/2020 - introduttivo dell'accordo. Fermo restando la spesa massima di 1.000.000,00 di euro suddivisa in tre annualità, la stessa sarà ripartita sulle annualità 2021-2022-2023 anziché 2020 2021 e 2022 con la conseguente autorizzazione di spesa sul 2023 di 330.000,00 euro nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 808907 (Accordo bacino imbrifero fiume Chiese).

### **Art. 34 Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

#### **Impatto finanziario**

Nessuno.

## Capo VII - *Disposizioni finali e finanziarie*

### **Art. 35 Aiuti di stato**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

#### **Impatto finanziario**

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.

### **Art. 36 Inserimento dell'articolo 19.1 nella legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

#### **Impatto finanziario**

Nessuno.

### **Art. 37 Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

#### **Impatto finanziario**

Nessuno.